

MISURE PER LA DEFINIZIONE DEGLI SCHEMI DEI BANDI RELATIVI ALLE GARE CUI SONO TENUTI I CONCESSIONARI AUTOSTRADALI PER GLI AFFIDAMENTI DEI SERVIZI DI DISTRIBUZIONE DI CARBOLUBRIFICANTI, DI GAS NATURALE COMPRESSO E DI GAS NATURALE LIQUEFATTO E DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI E RISTORATIVE.

ART

INDICE

PREMESSA	3
Capo 1. DEFINIZIONI, OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE	3
Misura 1. Definizioni	3
Misura 2. Oggetto e ambito di applicazione	4
Capo 2. FASE DI AFFIDAMENTO DELLE SUBCONCESSIONI	5
Misura 3. Classificazione funzionale delle aree interessate	5
Misura 4. Affidamento dei servizi e delle attività svolte nelle aree interessate	5
Misura 5. Beni indispensabili per l'esercizio dei servizi e delle attività in subconcessione	6
Misura 6. Durata degli affidamenti	7
Misura 7. Valore economico della subconcessione	7
Misura 8. Relazione di Affidamento e contenuti minimi delle convenzioni di subconcessione	7
Misura 9. Condizioni e requisiti di partecipazione	8
Misura 10. Allocazione dei rischi	8
Misura 11. Modalità di svolgimento delle attività e dei servizi da assumere nell'ambito delle procedure di affidamento	8
Misura 12. Determinazione dei corrispettivi	10
Misura 13. Criteri di valutazione delle offerte	12
Misura 14. Moderazione e trasparenza dei prezzi al pubblico	13
Misura 15. Valutazione della qualità dei servizi	15
Capo 3. FASE ESECUTIVA DELLE SUBCONCESSIONI	16
Misura 16. Monitoraggio della subconcessione e sistema sanzionatorio	16
Misura 17. Divieto di proroga/rinnovo della convenzione di subconcessione	17
Misura 18. Forza maggiore, recesso e risoluzione della convenzione di subconcessione	18

PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera g), del d.l. 201/2011, le misure regolatorie riportate nel presente atto di regolazione afferiscono alla definizione degli schemi dei bandi relativi alle gare cui sono tenuti i concessionari autostradali per l'affidamento delle nuove subconcessioni relative ai servizi di distribuzione carbolubrificanti ed alle attività commerciali e ristorative nelle aree interessate delle reti autostradali, ai sensi dell'art. 11, comma 5-ter, della l. 498/1992, nonché ai servizi di distribuzione di gas naturale compresso (di seguito: GNC) e gas naturale liquefatto (di seguito: GNL), ai sensi dell'art. 18, comma 5, del d.lgs. 257/2016.

Le misure regolatorie che seguono sono disposte anche con riferimento alla connotazione di servizi di interesse economico generale a cui sono soggette le concessioni della rete autostradale e i servizi resi dai concessionari autostradali, per favorire, tra l'altro, il pieno ed ottimale utilizzo dell'infrastruttura da parte degli utenti.

Capo 1. DEFINIZIONI, OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Misura 1. Definizioni

Ai fini del presente atto regolatorio, si applicano le seguenti definizioni:

- 1.1 **Autorità** (di seguito, anche: **ART**): Autorità di regolazione dei trasporti.
- 1.2 **Codice della Strada** (di seguito, anche: **CdS**): Nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
- 1.3 **Regolamento del Codice della Strada** (di seguito, anche: **Reg.CdS**): il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
- 1.4 **Strada di tipo A** (di seguito, anche: **Autostrada**): ai sensi dell'art. 2, comma 3, del CdS, strada extraurbana o urbana a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia, eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia di emergenza o banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso e di accessi privati, dotata di recinzione e di sistemi di assistenza all'utente lungo l'intero tracciato, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore e contraddistinta da appositi segnali di inizio e fine. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio ed aree di parcheggio, entrambe con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.
- 1.5 **Pertinenze di servizio**: ai sensi dell'art. 24, comma 4, del CdS, le *aree di servizio*, con i relativi manufatti per il rifornimento ed il ristoro degli utenti, le *aree di parcheggio*, le aree ed i fabbricati per la manutenzione delle strade o comunque destinati dall'ente proprietario della strada in modo permanente ed esclusivo al servizio della strada e dei suoi utenti.
- 1.6 **Area interessata**: ai fini del presente atto di regolazione, si intende per area interessata ciascuna pertinenza di servizio in cui si svolgono servizi di distribuzione di carbolubrificanti o di GNC o GNL o attività commerciali e ristorative.
- 1.7 **Concedente**: il soggetto pubblico o privato che attribuisce al Concessionario autostradale i poteri amministrativi inerenti alla costruzione e/o alla gestione di un'infrastruttura autostradale, secondo le modalità ed i termini disciplinati dalla normativa vigente e dalla Convenzione di concessione.
- 1.8 **Concessionario autostradale** (di seguito, anche: **CA**): il soggetto, pubblico o privato, incaricato della costruzione e/o della gestione dell'infrastruttura autostradale assentita in concessione, secondo le modalità ed i termini disciplinati dalla normativa vigente e dalla Convenzione di concessione.
- 1.9 **Convenzione di concessione**: l'atto contrattuale, comprensivo dei pertinenti allegati, disciplinante il rapporto concessorio intercorrente tra il Concedente ed il Concessionario, relativo alla costruzione e/o alla gestione di una infrastruttura autostradale.

- 1.10 **Subconcessionario** (di seguito, anche: **SC**): l'operatore economico risultato, ad esito della procedura di gara, aggiudicatario del servizio o dell'attività da espletarsi nelle aree interessate.
- 1.11 **Convenzione di subconcessione**: l'atto contrattuale stipulato tra il Concessionario e il Subconcessionario, a esito della procedura a evidenza pubblica, che definisce termini e modalità per l'erogazione dei servizi e per lo svolgimento delle attività oggetto della procedura a evidenza pubblica.
- 1.12 **Distribuzione carburanti in modalità "servito"**: modalità di distribuzione che prevede l'erogazione del carburante a carico del personale addetto alle pompe e il pagamento al medesimo personale.
- 1.13 **Distribuzione carburanti in modalità "self-service postpaid"**: modalità di distribuzione che prevede l'erogazione del carburante a carico dell'utente e il pagamento alla cassa.
- 1.14 **Distribuzione carburanti in modalità "self-service prepaid"**: modalità di distribuzione che prevede l'erogazione del carburante a carico dell'utente, previo pagamento tramite strumenti di riscossione automatica, in assenza di operatori.
- 1.15 **Attività commerciali e ristorative in modalità "ristorante"**: attività volta ad assicurare agli utenti autostradali la somministrazione di pasti e di bevande, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a), della l. 287/1991.
- 1.16 **Attività commerciali e ristorative in modalità "bar"**: attività volta ad assicurare agli utenti autostradali la somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera b), della l. 287/1991.
- 1.17 **Attività commerciali e ristorative in modalità "market"**: attività volta ad assicurare agli utenti autostradali:
- la vendita di prodotti alimentari, anche tipico-locali, da asporto freschi, conservati e comunque separati e confezionati e che non richiedano manipolazione e/o preparazione in loco;
 - la vendita di prodotti non alimentari: articoli per la salute ed il benessere della persona, articoli per la casa, articoli da viaggio, abbigliamento ed accessori, prodotti audiovisivi, articoli elettronici, articoli da regalo, cartoleria, giocattoli, souvenir e prodotti artigianali di manifattura tipico locale, etc.;
 - la vendita di prodotti e servizi complementari quali: quotidiani, periodici, tabacchi, lotterie nazionali, anche istantanee, c.d. gratta e vinci, schede/ricariche telefoniche, etc.
- 1.18 **Attività "sottopensilina"**: attività di cui all'art. 28, comma 8, del d.l. 98/2011.
- 1.19 **Codice**: il Codice dei contratti pubblici approvato con il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50.
- 1.20 **Tratta elementare**: segmento di rete autostradale compreso tra un punto di ingresso e/o uscita ed il successivo.
- 1.21 **Affidamento del servizio**: l'affidamento, con gara, del servizio di distribuzione di carbolubrificanti, di GNC, di GNL, delle attività commerciali e/o ristorative.
- 1.22 **Relazione di Affidamento** (di seguito: **RdA**): Relazione predisposta dal CA che costituisce parte integrante della documentazione che disciplina la procedura di affidamento, volta a garantire adeguate condizioni di trasparenza e la valutazione della conformità delle scelte effettuate rispetto alle misure riportate nel presente documento.
- 1.23 **PMR**: persone con disabilità o a mobilità ridotta.

Misura 2. Oggetto e ambito di applicazione

- 2.1 Ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera g), del d.l. 201/2011, le misure regolatorie riportate nel presente atto di regolazione afferiscono alla definizione degli schemi dei bandi relativi alle gare cui sono tenuti i concessionari autostradali per l'affidamento delle nuove subconcessioni di cui alla Misura 2.2.
- 2.2 Soggiace alle misure regolatorie riportate nel presente documento l'affidamento, da parte dei concessionari autostradali:
- dei servizi di distribuzione carbolubrificanti e delle attività commerciali e ristorative nelle aree interessate delle reti autostradali, ai sensi dell'art. 11, comma 5-ter, della l. 498/1992;
 - dei servizi di distribuzione di GNC e GNL, ai sensi dell'art. 18, comma 5, del d.lgs. 257/2016.

Capo 2. FASE DI AFFIDAMENTO DELLE SUBCONCESSIONI

Misura 3. Classificazione funzionale delle aree interessate

- 3.1 Ai fini dell'affidamento in concessione dei servizi e delle attività di cui alla Misura 2.2, il CA è tenuto a classificare le aree interessate di propria competenza in relazione ai livelli di traffico annuo conseguiti in media, sulle tratte ad esse direttamente afferenti, nei cinque anni che precedono quello in cui si svolgono le procedure di affidamento, nonché all'erogato di carburanti e al fatturato di tutti i servizi erogati e di tutte le attività svolte, al netto di quello afferente all'attività di distribuzione carburanti, alle attività ricettive ed ai servizi di ricarica elettrica, conseguito in media nello stesso periodo su tali aree.
- 3.2 A tal fine, le aree interessate si distinguono nelle seguenti classi:
- classe 1: aree situate su tratte elementari con volume di traffico superiore a 8.200.000 veicoli/anno nella specifica direzione di marcia sulla carreggiata servita, con fatturato superiore a 5.800.000 € annui e con erogato di carburanti superiore a 2.200.000 litri annui;
 - classe 2: aree che non soddisfano i criteri di cui alla precedente lettera a) ed alla successiva lettera c);
 - classe 3: aree situate su tratte elementari con volume di traffico inferiore a 2.000.000 veicoli/anno nella specifica direzione di marcia sulla carreggiata servita, o con fatturato inferiore a 800.000 € annui oppure con erogato di carburanti inferiore a 1.100.000 litri annui.
- 3.3 In riferimento alle aree interessate, le modalità di svolgimento e le tipologie di affidamento dei servizi e delle attività ivi svolte sono declinati in funzione della classe di appartenenza dell'area interessata definita dalla Misura 3.2.
- 3.4 Al fine di assicurare l'adeguata copertura dei livelli minimi di servizio nei confronti dell'utente autostradale, previa approvazione del Concedente, il CA può disporre la riclassificazione in classe 2 di alcune delle aree interessate che, sulla base dei criteri di cui alle Misure 3.1 e 3.2, ricadrebbero in classe 3.

Misura 4. Affidamento dei servizi e delle attività svolti nelle aree interessate

- 4.1 Nelle aree interessate di classe 1, il CA dispone una pluralità di affidamenti per ciascuna area interessata, affinché siano presenti:
- almeno un SC ("oil") che svolga i servizi di distribuzione carburanti, la vendita di prodotti lubrificanti e di altri prodotti accessori per gli autoveicoli, nonché i servizi di assistenza al veicolo e, se previsti, i servizi di distribuzione di GNC e GNL; l'affidamento comprende inoltre le attività "sottopensilina", fermo restando quanto previsto al punto 4.5;
 - almeno due diversi SC ("ristoro") che svolgano le attività commerciali e ristorative; gli affidamenti prevedono la gestione dei servizi igienici collettivi, possibilmente comuni. Qualora in sede di gara siano presentate offerte da un numero di soggetti inferiore a quello dei SC previsti, il CA può formulare istanza di deroga ai sensi del punto 4.6, al fine di disporre un solo affidamento "ristoro".
- In prima applicazione, l'obbligo di cui alla lettera b) decorre dalla scadenza della eventuale subconcessione vigente, previa adeguata riorganizzazione degli spazi a cura del CA.
- 4.2 Nelle aree interessate di classe 2, il CA dispone una pluralità di affidamenti per ciascuna area interessata, affinché siano presenti:
- almeno un SC ("oil") che svolga i servizi di distribuzione carburanti, la vendita di prodotti lubrificanti e di altri prodotti accessori per gli autoveicoli, nonché i servizi di assistenza al veicolo e, se previsti, i servizi di distribuzione di GNC e GNL; l'affidamento comprende inoltre le attività "sottopensilina", fermo restando quanto previsto al punto 4.5;
 - almeno un SC ("ristoro") che svolga le attività commerciali e ristorative; l'affidamento prevede la gestione dei servizi igienici collettivi.
- Il CA può formulare istanza di deroga ai sensi del punto 4.6 al fine di disporre:
- un affidamento unitario ("oil + ristoro") che comprenda i servizi di cui alle precedenti lettere a) e b);

- ii. un affidamento unitario accorpato ("oil + ristoro") che comprenda i servizi di cui alle precedenti lettere a) e b) relativi a più aree interessate.
- 4.3 Nelle aree interessate di classe 3, il CA dispone un affidamento unitario ("oil + ristoro") che includa i servizi di distribuzione carburanti, la vendita di prodotti lubrificanti e di altri prodotti accessori per gli autoveicoli, i servizi di assistenza al veicolo (e, se del caso, i servizi di distribuzione di GNC e GNL), le attività commerciali e ristorative e la gestione dei servizi igienici collettivi.
- Il CA può formulare istanza di deroga ai sensi del punto 4.6, al fine di disporre un affidamento unitario accorpato ("oil + ristoro") relativo a più aree interessate.
- 4.4 Nell'ambito degli affidamenti "oil", l'esercizio delle attività "sottopensilina" è sempre ammesso, nel rispetto delle stesse modalità di svolgimento indicate alla lettera e) delle Misure 11.1, 11.2 e 11.3 per le attività commerciali e ristorative, in relazione alle modalità di erogazione svolte.
- 4.5 In caso di affidamenti separati "oil" e "ristoro" nella stessa area interessata, nella pianificazione delle gare il CA tiene conto di tale circostanza, al fine di assicurare trasparenza, equità e non discriminazione fra i subconcessionari operanti nelle attività in regime di concorrenza nella medesima area interessata. A tale riguardo, in particolare, il CA:
- assicura la necessaria trasparenza, già in sede di predisposizione delle procedure di gara dei bandi "ristoro", circa la presenza, nell'ambito dell'affidamento "oil", dell'attività "sottopensilina";
 - dispone, nei bandi "oil", criteri di valutazione dell'offerta tecnica che afferiscano anche all'attività "sottopensilina", prevedendo inoltre il trasferimento dei conseguenti impegni all'eventuale gestore comodatario;
 - individua i meccanismi di compensazione da introdurre, a favore del/dei SC "ristoro", qualora l'attività "sottopensilina" dovesse subentrare in un secondo momento;
 - prevede, all'interno della componente fissa del corrispettivo di cui alla Misura 12.4, lettera a), forme di contribuzione, a carico del/dei SC "oil" e del/dei SC dei servizi di ricarica per i veicoli elettrici, finalizzate alla copertura di eventuali costi comuni relativi a servizi affidati al/ai SC "ristoro".
- 4.6 Le deroghe di cui alle Misure 4.1, lettera b), 4.2 e 4.3, sono autorizzate dal Concedente, previa acquisizione delle osservazioni dell'Autorità, rese nell'ambito della valutazione della RdA di cui alla Misura 8. A tal fine, il CA formula nella RdA apposita istanza recante un'adeguata e documentata motivazione in merito alla sostenibilità delle gestioni in subconcessione; in tal caso, i termini di cui alla Misura 8.2 sono raddoppiati e, decorso il termine di cui al secondo periodo della Misura stessa, l'istanza di deroga può essere comunque sottoposta al Concedente.

Misura 5. Beni indispensabili per l'esercizio dei servizi e delle attività in subconcessione

- 5.1 Sono beni indispensabili per l'esercizio dei servizi e delle attività oggetto del nuovo affidamento i soli beni strumentali per i quali sono verificate cumulativamente le seguenti condizioni: a) non divisibilità; b) non sostituibilità; c) non duplicabilità a costi socialmente sostenibili.
- 5.2 Ai fini dell'indizione delle procedure di affidamento di cui alle presenti misure, il CA individua l'elenco dei beni indispensabili, secondo principi di ragionevolezza e proporzionalità, allo scopo di assicurare la massima contendibilità degli affidamenti stessi.
- 5.3 Il CA garantisce al SC la piena disponibilità dei beni indispensabili a partire dalla data di decorrenza dell'affidamento, secondo le seguenti modalità:
- mette a disposizione del SC entrante, secondo modalità prestabilite, i beni indispensabili di cui disponga direttamente;
 - per i beni nella titolarità del CA e derivanti da investimenti del SC uscente che, alla scadenza della relativa subconcessione, non abbiano esaurito la propria vita utile, il CA garantisce il subentro del SC entrante per tutta la durata del nuovo affidamento, assicurando che al SC uscente sia corrisposto, a cura del SC entrante, l'indennizzo determinato ai sensi dell'art. 178, comma 7, del d.lgs. 50/2016;
 - per i beni indispensabili di proprietà di terzi, il CA garantisce la disponibilità al SC entrante per tutta la durata del nuovo affidamento, anche sulla base di un corrispettivo individuato in base al valore di mercato di tali beni, determinato dal soggetto proprietario attraverso il ricorso a stime peritali giurate.

- 5.4 Nella documentazione di gara, il CA è tenuto:
- i. a pubblicare l'elenco dei beni indispensabili di cui alla Misura 5.2 e le modalità con cui gli stessi sono resi disponibili al SC entrante;
 - ii. ad identificare *ex ante* i beni, derivanti da investimenti da porre a carico del SC entrante nell'ambito della procedura di affidamento, che risulteranno indispensabili alla scadenza della relativa concessione, ai fini del successivo affidamento, da inserire nel Piano economico finanziario simulato di cui alla Misura 6.3, che deve includere inoltre, per tali beni, una stima preventiva del valore di subentro alla scadenza della subconcessione, da determinarsi ai sensi dell'art. 178, comma 7, del d.lgs. 50/2016 in correlazione a specifiche valutazioni adeguatamente motivate nella Relazione di affidamento di cui alla Misura 8.1, con riferimento alla vita utile e ai criteri di ammortamento degli *asset* interessati nel corso del periodo di affidamento.
- 5.5 Sono beni commerciali, quindi non indispensabili per l'esercizio dei servizi e delle attività oggetto del nuovo affidamento, i beni strumentali di proprietà del SC uscente per i quali non ricorrono cumulativamente le caratteristiche di cui alla Misura 5.1. A valle della procedura di affidamento, tali beni possono essere oggetto di atti negoziali *a latere* fra SC uscente e SC entrante, nel caso in cui quest'ultimo sia interessato all'acquisto.

Misura 6. Durata degli affidamenti

- 6.1 Il CA valuta il livello di infrastrutturazione delle aree interessate, nonché l'eventuale necessità di porre a carico del SC la realizzazione di investimenti di rilevante valore economico.
- 6.2 La durata delle subconcessioni è stabilita dal CA in relazione al singolo affidamento ed è compresa tra 5 e 12 anni, sulla base delle valutazioni di cui alla Misura 6.1 e tenuto conto di quanto previsto dalla Misura 5 in materia di beni indispensabili, al fine di assicurare al SC la possibilità di un adeguato recupero degli investimenti ivi previsti, sulla base di criteri di proporzionalità e di ragionevolezza, unitamente ad una congrua remunerazione del capitale investito. Per gli investimenti eseguiti dal subconcessionario uscente, non ammortizzati alla scadenza della concessione, si applica l'art. 178, comma 7, del d.lgs. 50/2016.
- 6.3 Al fine, tra l'altro, di motivare le proprie scelte in ordine alla durata degli affidamenti, il CA allega alla RdA un Piano economico finanziario simulato, finalizzato a verificare *ex-ante* la sostenibilità di tali scelte, tenuto conto, tra l'altro, di quanto previsto alle Misure 14.4 e 14.5.
- 6.4 Il CA prevede l'esplicito divieto per il SC di stipulare contratti, relativi all'affidamento a terzi della gestione dell'attività, aventi termine successivo alla scadenza della subconcessione.

Misura 7. Valore economico della subconcessione

- 7.1 Nella documentazione di gara viene indicata la metodologia di calcolo del valore stimato dell'affidamento secondo criteri oggettivi e trasparenti.
- 7.2 Il valore stimato dell'affidamento viene determinato, al netto delle imposte (IVA e accise) e di eventuali contributi pubblici, nel rispetto delle previsioni del Codice ed è calcolato sulla base dei fatturati che si presume siano generati dai servizi e dalle attività affidate in subconcessione per tutta la durata del contratto.

Misura 8. Relazione di Affidamento e contenuti minimi delle convenzioni di subconcessione

- 8.1 Il CA individua le subconcessioni da affidare e le modalità di affidamento secondo i criteri di cui al presente Capo, redigendo l'apposita Relazione di Affidamento (di seguito: RdA), adeguatamente motivata.
- 8.2 La RdA è trasmessa all'Autorità ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza con almeno 60 giorni di anticipo rispetto all'avvio della procedura di affidamento cui si riferisce. L'Autorità può formulare osservazioni entro i successivi 45 giorni, salvo sospensione fino a un massimo di 60 giorni. Decorso il termine, il CA procede con le ulteriori attività concernenti l'avvio della procedura di affidamento.
- 8.3 Ad esito della procedura a evidenza pubblica per la scelta del SC, prima dell'avvio dei servizi o delle attività oggetto di affidamento, il CA e il SC stipulano una convenzione di subconcessione, secondo i contenuti minimi di

cui all'Annesso 1, pertinente alla tipologia di servizio o attività da affidare. Lo schema di convenzione è allegato alla documentazione di gara che disciplina la procedura di affidamento, quale parte integrante e sostanziale.

Misura 9. Condizioni e requisiti di partecipazione

- 9.1 Il CA definisce nella documentazione di gara le condizioni per la partecipazione delle imprese interessate, assicurando, ove previsto, il rispetto delle previsioni normative di settore in materia di idoneità tecnico-operativa, capacità economico-finanziaria e onorabilità.
- 9.2 Al fine di assicurare la massima partecipazione alle procedure di gara degli operatori interessati, i requisiti per la partecipazione alla gara sono definiti in particolare secondo i seguenti principi generali:
- attinenza e proporzionalità rispetto all'oggetto della gara;
 - non discriminazione, garantendo parità di trattamento in presenza di parità di condizioni sostanziali, a tutela di tutti i potenziali partecipanti alla gara.
- 9.3 Il CA definisce un'adeguata quantificazione e armonizzazione dei requisiti disposti, con particolare riferimento ai requisiti di capacità economico-finanziaria e di idoneità tecnico-operativa richiesti, al fine di:
- evitare il sovradimensionamento dei parametri tecnici ed economici di riferimento, tale da poter causare situazioni di sostanziale impedimento alla partecipazione dei contendenti potenzialmente interessati;
 - contemperare l'attribuzione di specifici requisiti in capo alle imprese interessate, in relazione alle caratteristiche soggettive dei contendenti (operatore singolo o plurisoggettivo), fermo restando il divieto di discriminare un operatore economico in relazione alla localizzazione in un determinato territorio.
- 9.4 Nell'ambito della RdA, il CA specifica le motivazioni poste a sostegno dell'introduzione di ogni requisito di partecipazione, dalle quali emerga con evidenza la ragionevolezza delle proprie previsioni e la proporzionalità rispetto alle specificità della gara, nonché l'assenza di effetti discriminatori a danno di potenziali soggetti partecipanti.

Misura 10. Allocazione dei rischi

- 10.1 Il CA individua le tipologie di rischio correlate ai servizi e alle attività oggetto dell'affidamento e definisce una matrice in cui sia resa nota l'allocazione di detti rischi a ciascuna delle parti contrattuali (CA e SC). Detta matrice, insieme alle pertinenti motivazioni, è allegata alla RdA.
- 10.2 In ogni caso è posto in capo al SC il rischio operativo, come definito dall'art. 3, comma 1, lett. zz), del Codice, correlato alla gestione dei servizi e delle attività di cui alla Misura 2.2.
- 10.3 Il CA, in relazione alla natura e all'intensità delle diverse tipologie di rischio individuate, nonché alla relativa allocazione in capo a ciascuna delle parti contrattuali, specifica, nella documentazione che disciplina la procedura di affidamento, e descrive, nella matrice dei rischi, eventuali misure di mitigazione dei rischi allocati, anche in merito all'imputazione degli eventuali scostamenti dei volumi di traffico registrati a consuntivo, rispetto ai parametri indicati dal CA in sede di gara.
- 10.4 La matrice dei rischi, redatta dal CA nel rispetto di quanto previsto dai pertinenti provvedimenti adottati dall'ANAC in materia, costituisce parte integrante della documentazione che disciplina la procedura di affidamento, nonché della relativa convenzione di subconcessione. Detta matrice riporta i riferimenti alle parti di contenuto della convenzione in cui sono disciplinati gli adempimenti contrattuali connessi ai rischi individuati.

Misura 11. Modalità di svolgimento delle attività e dei servizi da assumere nell'ambito delle procedure di affidamento

- 11.1 Nelle aree interessate di classe 1:
- i servizi di distribuzione carburanti devono essere offerti tutti i giorni dell'anno, 24 ore su 24, prevedendo un numero di pompe di erogazione adeguato al livello di traffico circolante sulla carreggiata servita e assicurando in ogni caso sia la modalità "servito", che la modalità "self-service postpaid";

- b) i servizi di vendita di prodotti lubrificanti e di altri prodotti accessori per gli autoveicoli devono essere offerti tutti i giorni dell'anno, almeno dalle 6.00 alle 22.00;
- c) i servizi di assistenza al veicolo devono essere offerti tutti i giorni dell'anno, almeno dalle 6.00 alle 22.00, assicurando almeno gli interventi di ordinaria e minuta manutenzione e riparazione dei veicoli a motore che non rientrano nell'attività di autoriparazione, nonché la disponibilità 24 ore su 24 di una stazione di gonfiaggio degli pneumatici e di un punto di erogazione di acqua;
- d) i servizi di distribuzione di GNC e GNL devono essere offerti tutti i giorni dell'anno, 24 ore su 24, sulla base del "*piano di diffusione dei servizi di ricarica elettrica, di GNC e GNL*" di cui all'art. 18, comma 5, del d.lgs. 257/2016;
- e) le attività commerciali e ristorative devono essere offerte tutti i giorni dell'anno, assicurando la coesistenza di una pluralità di operatori e prevedendo:
 - i. per la modalità "*bar*", l'apertura al pubblico 24 ore su 24, eventualmente anche mediante turnazione, nella fascia oraria tra le 22:00 e le 6:00, dei diversi operatori in esercizio presso l'area interessata, ivi compresi i soggetti di cui alla Misura 4.4. L'individuazione dei turni deve avvenire in maniera trasparente e non discriminatoria;
 - ii. per la modalità "*ristorante*", l'apertura al pubblico almeno dalle 12.00 alle 15:00 e dalle 18:00 alle 22.00;
 - iii. per la modalità "*market*", l'apertura al pubblico 24 ore su 24, eventualmente anche mediante turnazione, nella fascia oraria tra le 22:00 e le 6:00, dei diversi operatori in esercizio presso l'area interessata, ivi compresi i soggetti di cui alla Misura 4.4. L'individuazione dei turni deve avvenire in maniera trasparente e non discriminatoria;
- f) i servizi igienici collettivi devono essere offerti tutti i giorni dell'anno, 24 ore su 24, e includono WC per adulti e bambini, docce, fasciatoio e zone di appoggio per il cambio neonati; deve essere garantita la presenza di servizi igienici per disabili.

11.2 Nelle aree interessate di classe 2:

- a) i servizi di distribuzione carburanti devono essere offerti tutti i giorni dell'anno, 24 ore su 24, prevedendo un numero di pompe di erogazione adeguato al livello di traffico circolante sulla carreggiata servita e assicurando in ogni caso sia la modalità "*servito*", che la modalità "*self-service postpaid*";
- b) i servizi di vendita di prodotti lubrificanti e di altri prodotti accessori per gli autoveicoli devono essere offerti tutti i giorni dell'anno, almeno dalle 6.00 alle 22.00;
- c) i servizi di assistenza al veicolo devono essere offerti tutti i giorni dell'anno, almeno dalle 6.00 alle 22.00, assicurando almeno gli interventi di ordinaria e minuta manutenzione e riparazione dei veicoli a motore che non rientrano nell'attività di autoriparazione, nonché la disponibilità 24 ore su 24 di una stazione di gonfiaggio degli pneumatici e di un punto di erogazione di acqua;
- d) i servizi di distribuzione di GNC e GNL devono essere offerti tutti i giorni dell'anno, 24 ore su 24, sulla base del "*piano di diffusione dei servizi di ricarica elettrica, di GNC e GNL*" di cui all'art. 18, comma 5, del d.lgs. 257/2016;
- e) le attività commerciali e ristorative devono essere offerte tutti i giorni dell'anno, prevedendo:
 - i. per la modalità "*bar*", l'apertura al pubblico 24 ore su 24, eventualmente anche mediante turnazione, nella fascia oraria tra le 22:00 e le 6:00, dei diversi operatori in esercizio presso l'area interessata, ivi compresi i soggetti di cui alla Misura 4.4. L'individuazione dei turni deve avvenire in maniera trasparente e non discriminatoria;
 - ii. per la modalità "*ristorante*", l'apertura al pubblico almeno dalle 12.00 alle 15:00 e dalle 18:00 alle 22.00;
 - iii. per la modalità "*market*", l'apertura al pubblico 24 ore su 24, eventualmente anche mediante turnazione, nella fascia oraria tra le 22:00 e le 6:00, dei diversi operatori in esercizio presso l'area interessata, ivi compresi i soggetti di cui alla Misura 4.4. L'individuazione dei turni deve avvenire in maniera trasparente e non discriminatoria;
- f) i servizi igienici collettivi devono essere offerti tutti i giorni dell'anno, 24 ore su 24, e includono WC per adulti e bambini, docce, fasciatoio e zone di appoggio per il cambio neonati; deve essere garantita la presenza di servizi igienici per disabili.

11.3 Nelle aree interessate di classe 3:

- a) i servizi di distribuzione carburanti devono essere offerti tutti i giorni dell'anno, 24 ore su 24, prevedendo: (i) almeno dalle 6.00 alle 22.00, l'erogazione sia in modalità "servito", che in modalità "self-service postpaid"; (ii) dalle 22.00 alle 6.00, l'erogazione in modalità "self service prepaid", a condizione che ne sia garantita un'adeguata sorveglianza secondo le modalità stabilite dalla vigente normativa di settore;
- b) i servizi di vendita di prodotti lubrificanti e di altri prodotti accessori per gli autoveicoli devono essere offerti tutti i giorni dell'anno, almeno dalle 6.00 alle 22.00;
- c) i servizi di assistenza al veicolo devono essere offerti tutti i giorni dell'anno, almeno dalle 6.00 alle 22.00, assicurando almeno gli interventi di ordinaria e minuta manutenzione e riparazione dei veicoli a motore che non rientrano nell'attività di autoriparazione, nonché la disponibilità 24 ore su 24 di una stazione di gonfiaggio degli pneumatici e di un punto di erogazione di acqua;
- d) i servizi di distribuzione di GNC e GNL devono essere offerti tutti i giorni dell'anno, sulla base del "piano di diffusione dei servizi di ricarica elettrica, di GNC e GNL" di cui all'art. 18, comma 5, del d.lgs. 257/2016, almeno dalle 6.00 alle 22.00;
- e) le attività commerciali e ristorative devono essere offerte tutti i giorni dell'anno, prevedendo:
 - i. per la modalità "bar", l'apertura al pubblico almeno dalle 6.00 alle 22.00, assicurando 24 ore su 24 la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuata con distributori automatici in locali esclusivamente adibiti a tale attività;
 - ii. per la modalità "ristorante", qualora prevista dal CA, l'apertura al pubblico almeno dalle 12.00 alle 15:00 e dalle 18:00 alle 22.00;
 - iii. per la modalità "market", qualora prevista dal CA, l'apertura al pubblico almeno dalle 6.00 alle 22.00;
- f) i servizi igienici collettivi devono essere offerti tutti i giorni dell'anno, 24 ore su 24, e devono includere WC per adulti e bambini, fasciatoio e zone di appoggio per il cambio neonati; deve essere garantita la presenza di servizi igienici per disabili.

Misura 12. Determinazione dei corrispettivi

- 12.1 Il corrispettivo che il SC è tenuto a versare al CA costituisce il canone per l'accesso e l'occupazione della porzione di demanio pubblico autostradale oggetto di affidamento, da cui il SC trae benefici economici.
- 12.2 A tal fine, il CA, in qualità di soggetto concessionario della gestione del demanio autostradale di competenza, è tenuto a fissare il livello del corrispettivo richiesto a ciascun SC, anche tenuto conto dell'allocatione dei rischi di cui alla Misura 10, secondo principi di trasparenza, equità, non discriminazione, ragionevolezza e proporzionalità, assicurando inoltre il contenimento dei costi per gli utenti autostradali.
- 12.3 A tal fine, il livello del corrispettivo è correlato:
 - a) ad una quota dei costi annui pertinenti ed efficienti, non recuperati dal CA attraverso il pedaggio agli utenti dell'autostrada o attraverso eventuali contributi pubblici, effettivamente sostenuti per la realizzazione e la gestione operativa delle infrastrutture di interesse generale e comune presenti nella porzione di demanio pubblico autostradale oggetto di affidamento, la cui gestione non sia direttamente affidata, in esclusiva, al SC;
 - b) al beneficio specifico ottenuto dal SC per lo sfruttamento ai fini commerciali dell'accesso all'infrastruttura autostradale e del demanio pubblico assegnato, tenuto conto, in correlazione agli investimenti necessari per lo svolgimento delle attività del SC medesimo, di eventuali finanziamenti pubblici, per i quali il CA e il SC sono tenuti a fornire all'Autorità adeguata rendicontazione;
 - c) al riconoscimento nei confronti del SC di una adeguata copertura dei costi delle prestazioni di cui alla Misura 11.
- 12.4 Il corrispettivo – che include il canone di concessione che lo stesso CA è tenuto a versare al Concedente ai sensi dell'art. 1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e di quanto previsto dalla Convenzione di concessione – è costituito dalle seguenti componenti:
 - a) una componente fissa annua, stabilita *ex ante* dal CA e corrispondente alla pertinente quota dei costi annui di cui alla Misura 12.3, lettera a).
Per la definizione di tale quota, il CA è tenuto a:

- i. quantificare complessivamente detti costi annui, sulla base:
 - dell'ammortamento e della remunerazione del capitale afferente alle infrastrutture realizzate;
 - delle attività programmate, individuate nell'ambito del rapporto concessorio, anche con riferimento alla gestione operativa pregressa, tenendo conto delle analoghe attività e dei rispettivi prezzi di riferimento rilevati nell'ambito territoriale in cui è ubicata l'area interessata;
- ii. una volta dedotta la quota a proprio carico, ripartire detti costi fra i diversi SC operanti nella medesima porzione di demanio pubblico autostradale oggetto di affidamento, con l'utilizzo di criteri trasparenti, equi e non discriminatori.

Tale componente è fissata dal CA medesimo e non può essere oggetto di offerta al rialzo da parte dei partecipanti alla gara.

I costi annui afferenti alla gestione amministrativa, contabile e operativa dell'affidamento, nonché quelli afferenti allo svolgimento delle procedure di gara, ad eccezione di quelli esplicitamente disciplinati dalla normativa di riferimento, sono interamente a carico del CA;

- b) una componente variabile annua, correlata al beneficio di cui alla Misura 12.3, lettera b), espressa in € per unità di volume o peso erogati o in quote percentuali rispetto ai fatturati del SC.

Tale componente è fissata a base di gara dal CA medesimo pari a 0, non può prevedere quantitativi minimi garantiti ed è oggetto di offerta al rialzo da parte dei partecipanti alla gara.

Per la definizione di detta componente, il CA stabilisce inoltre *ex ante*: (i) i valori di soglia dei volumi di erogazione/fatturato, incrementali rispetto a quelli ragionevolmente stimati dal medesimo CA, a cui dovranno corrispondere progressive riduzioni del valore in € per unità di volume o peso o della quota percentuale offerta dal partecipante; (ii) la misura di tali progressive riduzioni;

- c) una componente fissa annua di segno negativo, stabilita *ex ante* dal CA e costituita dall'adeguata copertura di cui alla Misura 12.3, lettera c).

A tal fine, il CA, in correlazione alla copertura dei costi correlati alle prestazioni di cui alla Misura 11, tiene conto dei:

1. costi del personale strettamente necessario a garantire il presidio delle attività per la fascia oraria notturna (22.00-6.00);
2. costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci, per il personale, per servizi, strettamente correlati alla gestione, 24 ore su 24, e alla manutenzione dei servizi igienici collettivi.

Tale componente è fissata dal CA medesimo e non può essere oggetto di offerta da parte dei partecipanti alla gara.

- 12.5 Il corrispettivo determinato in sede di gara e oggetto della Convenzione di subconcessione è soggetto ad aggiornamento annuale, applicabile dal 1° gennaio di ogni anno di durata dell'affidamento a partire dal secondo, in misura pari alla variazione annuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (ISTAT FOI) al netto dei tabacchi, come pubblicato nel mese di settembre dell'anno precedente. Sono escluse da tale aggiornamento annuale le componenti di corrispettivo variabile, se espresse in quote percentuali rispetto ai fatturati del SC.
- 12.6 Nell'ambito della RdA, il CA specifica il livello dei corrispettivi da porre a base di gara, nonché le motivazioni poste a sostegno della loro definizione, dalle quali emerga con evidenza la ragionevolezza delle proprie previsioni e la proporzionalità rispetto alle specificità della gara, nonché l'assenza di effetti discriminatori a danno di potenziali soggetti partecipanti.
- 12.7 Qualora le procedure di affidamento dei servizi e delle attività da svolgere nelle aree interessate di cui alla Misura 4 e alla Misura 12 non dovessero dar luogo, in alcun modo, all'individuazione di un affidatario, il CA fornisce all'Autorità un'adeguata e documentata motivazione – sulla base di un nuovo Piano economico finanziario simulato, da assumere a base delle successive procedure concorsuali di affidamento – in merito alla necessità di prevedere l'individuazione dei servizi essenziali da garantire attraverso il riconoscimento della copertura dei costi strettamente funzionali al servizio e di una congrua remunerazione per il gestore del servizio stesso.
- 12.8 L'Autorità, nell'ambito delle proprie competenze in materia, vigila affinché il livello dei corrispettivi stabilito dal CA nei bandi di gara sia conforme ai criteri della presente Misura 12 e contemperati adeguatamente:
 - a) il perseguimento dell'interesse pubblico correlato alla valorizzazione dell'infrastruttura autostradale;

- b) l'incentivazione della concorrenza;
- c) il rispetto dei principi di trasparenza, equità, non discriminazione, ragionevolezza e proporzionalità;
- d) il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori.

Misura 13. Criteri di valutazione delle offerte

- 13.1 Al fine di procedere all'aggiudicazione della gara sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il CA stabilisce nella documentazione di gara:
- a) i criteri di aggiudicazione dell'offerta, correlati agli obiettivi di efficacia ed efficienza individuati, distinguendo i parametri di tipo tecnico-qualitativo da quelli di natura esclusivamente economica, che non potranno incidere per più del 30% del punteggio, ai sensi dell'art. 95, comma 10-bis, del Codice dei Contratti;
 - b) le modalità di valutazione dei predetti criteri e i relativi sistemi di ponderazione e di attribuzione dei punteggi.
- 13.2 Il CA definisce i criteri di aggiudicazione nel rispetto dei principi generali di trasparenza della procedura di affidamento, proporzionalità ed economicità rispetto ai servizi e alle attività oggetto dell'affidamento stesso, parità di trattamento e non discriminazione, a beneficio di tutti gli operatori potenzialmente interessati, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica, in modo da:
- a) garantire la netta separazione tra la fase di valutazione dell'offerta tecnica e quella di valutazione dell'offerta economica di ciascun partecipante alla gara, assicurando inoltre che l'ambito di valutazione dell'offerta tecnica non sia condizionato da parametri aventi esclusiva rilevanza economica;
 - b) assicurare, nella ponderazione, la prevalenza dei criteri dell'offerta tecnica, nel rispetto dei principi di cui all'art. 11, comma 5-ter, lettera b), della l. 498/1992.
- 13.3 I criteri di aggiudicazione sono adottati dal CA in conformità alle pertinenti Linee Guida predisposte dall'ANAC.
- 13.4 Il CA definisce nella documentazione di gara le modalità di valutazione dei singoli criteri (ed eventuali sub-criteri) sulla base di adeguate motivazioni, stabilendo, ove possibile, gli algoritmi di calcolo dei punteggi che saranno adottati dalla commissione giudicatrice.
- 13.5 Il CA, nella determinazione delle modalità di attribuzione dei punteggi afferenti ai singoli criteri adottati, privilegia l'adozione di criteri basati su metodi quantitativi o tabellari e si attiene ai seguenti principi:
- a) è necessario che sia utilizzata nella misura massima possibile l'intera scala del punteggio, in modo da valorizzare le differenze fra gli impegni assunti dai partecipanti alla gara;
 - b) le differenze di punteggio ottenute dai partecipanti devono essere rappresentative degli impegni assunti. Conseguentemente, due candidati che assumono impegni diversi non possono ricevere lo stesso punteggio nell'ambito dello stesso sub-criterio;
 - c) al fine di non distorcere l'impegno assunto da ciascun candidato, la metodologia non deve prevedere l'attribuzione di un punteggio automatico pari a zero per l'offerta più bassa, a meno che la stessa offerta non si discosti dalla base di gara;
 - d) è preferibile evitare sistemi di valutazione che prevedano l'attribuzione dei punteggi a *cluster* di offerte attraverso la predeterminazione di valori di soglia. Tali sistemi, infatti, portano a differenze ingiustificate nei punteggi quando due offerte sono vicine tra loro ma non appartengono allo stesso *cluster*, ovvero a una differenza di punteggio insufficiente quando le offerte sono significativamente diverse ma appartengono allo stesso *cluster*.
- 13.6 Nella determinazione dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica, il CA tiene in considerazione almeno i seguenti obiettivi di efficienza ed efficacia dell'affidamento:
- a) progetto tecnico dell'area, in termini di configurazione, funzionalità e accessibilità;
 - b) strategia di offerta, anche in termini di pluralità dei marchi resi disponibili e di continuità dei servizi offerti;
 - c) mix di prodotti e servizi disponibili al pubblico;
 - d) varietà e qualità dei prodotti offerti, nonché qualità e accessibilità dei servizi e delle attività svolte;
 - e) varietà e qualità dei prodotti offerti nel paniere di cui alla Misura 14.5;
 - f) efficienza della gestione;

g) sostenibilità ambientale.

13.7 Fra i criteri di valutazione dell'offerta economica dei pertinenti affidamenti, il CA considera, con una ponderazione almeno pari alla metà di quella attribuita al rialzo sulla componente variabile del corrispettivo per la distribuzione di carbolubrificanti, di GNC o di GNL e almeno pari ad un terzo di quella attribuita al rialzo sulla componente variabile del corrispettivo per le attività commerciali e ristorative, i criteri basati sulla moderazione dei prezzi di cui rispettivamente alle Misura 14.4 e 14.5.

13.8 Al fine di scoraggiare offerte con rialzi eccessivi, per il criterio di valutazione dell'offerta economica il CA prevede l'applicazione di formule non lineari del tipo seguente:

$$V_i = \left(\frac{R_i}{R_{max}} \right)^\alpha$$

dove:

V_i è il punteggio attribuito al concorrente i-esimo;

R_i è il rialzo offerto dal concorrente i-esimo, valutato in termini assoluti con riferimento all'intera durata dell'affidamento, sulla base dei volumi di erogazione/fatturato stimati *ex ante* dal CA secondo criteri di ragionevolezza;

R_{max} è il massimo rialzo fra quelli offerti dai concorrenti, valutato in termini assoluti con riferimento all'intera durata dell'affidamento, sulla base dei volumi di erogazione/fatturato stimati *ex ante* dal CA secondo criteri di ragionevolezza;

α è un coefficiente maggiore di 0 e minore o uguale a 0,3;

13.9 Il CA verifica l'esistenza di un ragionevole equilibrio fra i criteri riferibili al rialzo sulla componente variabile del corrispettivo e quelli relativi alla moderazione dei prezzi, in maniera che nessuno dei partecipanti alla gara sia indotto a concentrare la propria offerta su uno dei due gruppi di criteri, in quanto più vantaggioso in termini di punteggio.

13.10 Il CA prevede nella documentazione di gara:

- a) la pubblicazione dei criteri adottati per definire il Piano economico finanziario simulato di cui alla Misura 6.3;
- b) che i partecipanti alla procedura includano nelle offerte il proprio Piano economico finanziario, insieme ad una pertinente relazione, al fine di dimostrarne la sostenibilità rispetto a quanto simulato dal CA, nonché ai fini delle eventuali verifiche di anomalia.

13.11 Il CA verifica che l'operato della commissione giudicatrice sia conforme alle modalità e ai criteri di valutazione previamente definiti.

13.12 Nell'ambito della RdA, il CA specifica i criteri di aggiudicazione delle offerte che intende adottare, nonché le motivazioni poste a sostegno della loro definizione, dalle quali emerga con evidenza la ragionevolezza delle proprie previsioni e la proporzionalità rispetto alle specificità della gara, nonché l'assenza di effetti discriminatori a danno di potenziali soggetti partecipanti.

13.13 L'Autorità vigila affinché i criteri di aggiudicazione adottati dal CA siano conformi ai criteri della presente Misura 13 e contemperino adeguatamente:

- a) il perseguimento dell'interesse pubblico correlato alla valorizzazione dell'infrastruttura autostradale;
- b) l'incentivazione della concorrenza;
- c) il rispetto dei principi di trasparenza, equità, non discriminazione, ragionevolezza e proporzionalità;
- d) il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori.

Misura 14. Moderazione e trasparenza dei prezzi al pubblico

14.1 La moderazione dei prezzi al pubblico dei beni e dei servizi oggetto dell'affidamento costituisce un obiettivo primario del CA.

14.2 Con particolare riguardo alla moderazione dei prezzi al pubblico dei carburanti e del servizio di ristoro, nelle aree interessate in cui per tali fattispecie è previsto nella RdA un solo affidamento, il CA prevede nella documentazione di gara:

- a) la definizione di specifici impegni a carico dei soggetti partecipanti, cui attribuire un adeguato punteggio in sede di valutazione delle offerte, tenendo conto degli specifici criteri di cui alla Misura 13.7;
- b) l'applicazione di meccanismi di monitoraggio e controllo dei prezzi nel corso della durata dell'affidamento, nonché l'applicazione di specifiche penali, che possono comportare anche la risoluzione del contratto, in caso di inosservanza degli impegni assunti in sede di gara conformemente a quanto previsto sub a).
- 14.3 Fermo restando quanto previsto dalla Misura 4.1 per le aree interessate di classe 1, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla presente Misura, nelle aree interessate di classe 2 e 3, qualora le attività "sottopensilina" si configurino come secondo affidamento "ristoro", esse sono considerate tali, a fini regolatori, qualora svolte nella stessa area interessata e nell'ambito di separata subconcessione, limitatamente all'offerta di beni e servizi coincidenti con quelli indicati nella seguente Misura 14.5. Con riferimento alla fattispecie di cui al periodo precedente, qualora l'offerta di tali beni e servizi nell'ambito dell'attività "sottopensilina" sia avviata successivamente all'affidamento "ristoro", cessa per gli stessi beni e servizi l'applicazione della predetta Misura 14.5.
- 14.4 Per le diverse tipologie di carburante, il CA mette a gara la quota percentuale di ricarica massima offerta dai partecipanti, elaborata a partire dal prezzo unitario di base ottenuto sommando la pertinente quotazione internazionale di riferimento¹ e l'accisa, tenendo conto di tutti gli altri costi che concorrono alla formazione del prezzo alla pompa. L'importo risultante dall'applicazione del ricarico offerto dal soggetto aggiudicatario al citato prezzo unitario di base costituisce, nel periodo di vigenza della subconcessione, il prezzo massimo alla pompa, così come periodicamente calcolato e aggiornato secondo quanto disposto dalle presenti misure, che il SC può praticare nel corso dell'affidamento per la distribuzione di ciascuna tipologia di carburante, nella modalità "self-service prepaid" o nella modalità "servito" per le sole tipologie di carburante per le quali non è prevista l'erogazione self service. La dinamica che deriva dai prezzi praticati e dalla quantità di vendita stimate deve trovare puntuale giustificazione analitica nel Piano economico finanziario di cui alla Misura 13.10, lettera b). Tale giustificazione deve riguardare l'indicazione analitica delle voci di costo che il SC autostradale deve sostenere per lo svolgimento del servizio, tenendo conto che l'adeguata copertura dei costi delle prestazioni di cui alla Misura 11 è già prevista dalla Misura 12.3, lett. c), e che la suddetta quota percentuale di ricarica massima offerta dai partecipanti è già comprensiva del margine di utile ragionevole. Il SC è tenuto ad aggiornare il prezzo massimo così come sopra determinato, con cadenza mensile.
- 14.5 Con riferimento ad un paniere, predeterminato dallo stesso CA, di beni e servizi di largo consumo afferenti alla ristorazione nell'area interessata, il CA pone a base di gara un listino prezzi, facendo riferimento alla quotazione media mensile di tali beni e servizi riferibili all'ambito territoriale in cui è ubicata l'area interessata, come risultante dall'ultima pubblicazione disponibile sul sito *web* istituzionale del Ministero dello sviluppo economico. Tenuto conto dei beni e servizi che compongono il citato listino, ciascun partecipante elabora la propria offerta, in termini di rialzo/ribasso percentuale. L'importo risultante dall'applicazione del rialzo/ribasso percentuale offerto dal soggetto aggiudicatario, rispetto al listino posto a base di gara, costituisce, nel periodo di vigenza della subconcessione, il prezzo massimo, così come periodicamente calcolato e aggiornato secondo quanto disposto dalle presenti misure, che il SC può praticare nel corso dell'affidamento per la somministrazione dei beni e servizi del paniere; la dinamica che deriva dal listino offerto e dalle quantità di vendita stimate deve trovare puntuale giustificazione analitica nel Piano economico finanziario di cui alla Misura 13.10, lettera b). Tale giustificazione deve riguardare l'indicazione analitica delle voci di costo che il SC autostradale deve sostenere per lo svolgimento del servizio, tenendo conto che: i) l'adeguata copertura dei costi delle prestazioni di cui alla Misura 11 è già prevista dalla Misura 12.3, lett. c); ii) l'importo risultante dall'applicazione del rialzo/ribasso percentuale alla suddetta quotazione media mensile disponibile sul sito *web* del MISE comprende solamente i costi sostenuti dal SC, diversi da quelli di cui alla precedente lettera i), e il margine di utile ragionevole dei beni oggetto del paniere. Il prezzo massimo determinato in sede di gara e oggetto della Convenzione di subconcessione è soggetto ad aggiornamento annuale, applicabile dal 1° gennaio di ogni anno di durata dell'affidamento a partire dal secondo, in misura pari alla variazione annuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (ISTAT FOI) al netto dei tabacchi, come pubblicato nel mese di settembre dell'anno precedente.

¹ p.es. *Platts CIF Med* per i prodotti petroliferi raffinati ivi quotati, etc.

Il paniere predeterminato deve comprendere beni e servizi chiaramente individuati e riconducibili, se offerti nell'area interessata, almeno a categorie di servizi simili a "caffè espresso al bar", "cappuccino al bar", "panino al bar", "pasto in pizzeria" e "pasto al fast-food" e almeno a categorie di beni simili a "acqua minerale", "bevanda gassata" e "succo di frutta", presenti nell'osservatorio prezzi e tariffe (categoria beni e servizi di largo consumo) del Ministero dello sviluppo economico. Il CA definisce nella documentazione di gara le caratteristiche quantitative e qualitative dei beni e servizi componenti il paniere.

- 14.6 Possono essere inoltre oggetto di offerta tecnica impegni del partecipante in relazione a:
- differenza di prezzo per le diverse modalità di erogazione e pagamento;
 - esistenza di accordi di prezzo massimo al pubblico, iniziative promozionali e programmi di fidelizzazione.
- 14.7 Il CA assicura per l'intera durata dell'affidamento un monitoraggio con cadenza almeno mensile, affinché il prezzo praticato dal SC o da soggetti da questi selezionati per la distribuzione di ciascuna tipologia di carburante nella modalità "self-service prepaid", o nella modalità "servito" per le sole tipologie di carburante per le quali non è prevista l'erogazione self service, non superi il prezzo massimo oggetto di impegno da parte del SC in sede di offerta, e con cadenza almeno semestrale affinché il prezzo praticato dal SC per la distribuzione di ciascun bene e servizio di ristoro incluso nel paniere predeterminato non superi il prezzo massimo oggetto di impegno da parte del SC in sede di offerta. L'evidenza analitica dei monitoraggi dei prezzi relativi all'intero periodo deve essere trasmessa all'Autorità con periodicità semestrale, ai fini dell'esercizio dei poteri di vigilanza.
- 14.8 Il CA prevede, nella documentazione di gara e nei contratti di subconcessione, l'inserimento di disposizioni finalizzate ad assicurare la pubblicazione da parte del SC – con riferimento sia alla distribuzione carburanti, che alle attività ristorative – dei prezzi di tutti i prodotti e servizi venduti, oltre che in loco (in posizione ben visibile all'utenza), anche su internet in *real time* in formato *open data*, in modo che siano accessibili anche tramite dispositivi portatili individuali. Per i beni e servizi soggetti alla moderazione dei prezzi al pubblico, di cui alla presente Misura 14, è assicurata altresì la pubblicazione anche con riferimento ai prezzi massimi da praticare in esito all'affidamento.

Misura 15. Valutazione della qualità dei servizi

- 15.1 Il CA specifica nella documentazione che disciplina la procedura di affidamento:
- gli obiettivi di qualità che il SC è tenuto a perseguire nel corso dell'affidamento. Detti obiettivi di qualità individuano obblighi e/o prestazioni minime che garantiscono il soddisfacimento delle esigenze essenziali degli utenti autostradali in relazione ai servizi e alle attività oggetto dell'affidamento;
 - il correlato sistema di penali da applicare al SC in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità, secondo principi di ragionevolezza e proporzionalità;
 - gli indicatori e i relativi valori obiettivo individuati dallo stesso CA per la valutazione della *performance* del SC ed il conseguimento degli obiettivi di qualità, nell'ambito delle aree tematiche definite alla Misura 15.2.
- 15.2 Il sistema di valutazione della qualità prevede l'identificazione, da parte del CA, di almeno un indicatore per ciascuna delle seguenti aree tematiche, qualora pertinenti per ciascun affidamento:
- per i servizi di distribuzione carburanti:
 - disponibilità di punti di rifornimento rispetto ai flussi di traffico medio della tratta servita;
 - disponibilità di stazioni rispetto al totale dei punti di rifornimento;
 - accessibilità e assistenza per le PRM;
 - livello di congestione dei punti di rifornimento;
 - livello di soddisfazione degli utenti riguardo alla disponibilità di punti di rifornimento, all'accessibilità per le PRM e alla disponibilità di tecnologie innovative;
 - utilizzo di *Intelligent Transport Systems* (ITS) per la condivisione di informazioni relative alla disponibilità di punti di rifornimento e relativi prezzi;
 - per i servizi diversi da quelli di cui alla lettera a):
 - disponibilità, rispetto ai *cluster* di utenza, di tutto quanto segue: servizi di ristorazione; servizi igienici; dolci (ove previste);

- ii. livello e frequenza di pulizia dei servizi igienici e delle aree ristoro;
 - iii. illuminazione di tutte le zone all'interno delle aree ristoro e dei servizi igienici;
 - iv. disponibilità di monitor all'interno delle aree ristoro per la sorveglianza autonoma dei veicoli;
 - v. disponibilità di sistemi automatici per tutti i seguenti aspetti: apertura porte nelle varie aree per il ristoro, ivi compresi i servizi igienici; attivazione automatica del flusso di acqua dei lavandini, dell'erogazione di detersivi, degli asciugamani, dello scarico di acqua per i servizi igienici;
 - vi. livello di soddisfazione degli utenti rispetto a tutti i seguenti aspetti: varietà, qualità e informazioni rese sui servizi di ristorazione offerti; disponibilità di servizi igienici, docce (ove previste); accessibilità e assistenza per le PRM a tutte le aree all'interno delle strutture oggetto di affidamento; pulizia dei servizi igienici e delle aree ristoro; illuminazione di tutte le zone all'interno delle aree ristoro e dei servizi igienici.
- 15.3 Il CA, in coerenza con le finalità e le specificità delle presenti misure e del sistema di penali a tal fine adottato, stabilisce nella Convenzione di subconcessione gli obblighi di monitoraggio e rendicontazione a carico del SC e le modalità di accertamento e verifica delle prestazioni ricadenti sotto la propria responsabilità, secondo criteri che garantiscano l'efficacia e l'efficienza delle soluzioni adottate, la massima trasparenza e accessibilità dei dati e dei risultati da parte degli *stakeholder* e la loro regolare pubblicazione e condivisione.
- 15.4 Il monitoraggio delle prestazioni effettuato dal SC può avvenire in maniera automatica o attraverso rilevazione manuale con rendicontazione periodica dei dati al CA. In presenza di monitoraggio automatico, il SC compie ogni sforzo al fine di consentire al CA l'accesso ai sistemi informatizzati per l'acquisizione dei dati necessari e la verifica degli indicatori adottati. Nell'ambito delle attività di monitoraggio, il SC attiva un sistema di ascolto del cliente che raccolga e analizzi i reclami e i suggerimenti di miglioramento pervenuti, rendendo anche conto dei provvedimenti eventualmente adottati.
- 15.5 Il CA predisporre le attività di verifica con controlli anche a campione con frequenza almeno mensile. La scelta degli elementi da ispezionare può essere integrata tenendo in considerazione le informazioni derivanti da eventuali segnalazioni e/o reclami, nonché dalle indagini di *customer satisfaction*. I controlli ricomprendono, in ogni caso, anche quelli necessari per verificare le condizioni di accessibilità dei servizi per le PRM.
- 15.6 I livelli qualitativi e quantitativi dei servizi definiti nella Convenzione di subconcessione sono sottoposti a una valutazione periodica, effettuata ad intervalli di non più di cinque anni, se compatibili con la durata della Convenzione medesima.
- 15.7 Nell'ambito della RdA, il CA specifica la disciplina adottata per la valutazione della qualità e per il relativo sistema di penali, nonché le motivazioni poste a sostegno della loro definizione, dalle quali emerga con evidenza la ragionevolezza delle proprie previsioni e la proporzionalità rispetto alle specificità della gara, nonché l'assenza di effetti discriminatori a danno di potenziali soggetti partecipanti.
- 15.8 L'Autorità vigila affinché la disciplina adottata dal CA per la valutazione della qualità e per il relativo sistema di penali sia conforme ai criteri della presente Misura 15.
- 15.9 Il CA prevede nel corso delle procedure di affidamento, e nei documenti conseguenti, una apposita disposizione contenente il rinvio mobile alla regolazione che potrà essere adottata dall'Autorità nell'esercizio dei propri poteri, ivi inclusa la definizione del contenuto minimo degli specifici diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei SC (o dei soggetti da loro individuati per la fornitura dei servizi affidati all'utente finale, ove previsto), ai sensi dell'art. 37, comma 2, lettera e), del d.l. 201/2011.

Capo 3. FASE ESECUTIVA DELLE SUBCONCESSIONI

Misura 16. Monitoraggio della subconcessione e sistema sanzionatorio

- 16.1 Il CA definisce nella Convenzione di subconcessione un adeguato sistema di monitoraggio del servizio con riferimento alle prestazioni contrattuali di natura economica, tecnico-gestionale e qualitativa, specificando responsabilità, modalità, strumenti e tempi di rilevazione, rendicontazione e trasmissione dei dati, informazioni e documenti utili.

- 16.2 A tal fine, il CA disciplina contrattualmente per ciascun gruppo di prestazioni:
- la tipologia di dati, informazioni e documenti (report/prospetti consuntivi) che il SC deve rendere disponibili in relazione agli indicatori previsti dalla Convenzione di subconcessione, nonché le relative penali in caso di non ottemperanza;
 - le modalità di svolgimento delle attività di verifica di propria competenza;
 - gli obblighi del SC relativi all'effettuazione di verifiche periodiche della qualità attesa e percepita del servizio (indagini di *customer Satisfaction*), garantendo il coinvolgimento degli utenti e delle associazioni dei consumatori, nel rispetto di quanto disposto dalla disciplina di valutazione della qualità del servizio.
- 16.3 Il CA disciplina i contenuti di cui alla Misura 16.2 anche al fine di garantire l'invio da parte del SC, in tempi adeguati, delle informazioni di sua competenza propedeutiche all'avvio di una nuova procedura di affidamento. Al riguardo, il CA definisce nella Convenzione di subconcessione le penali applicabili in caso di inadempienza del SC.
- 16.4 I dati, le informazioni ed i documenti di cui alla presente Misura 16 sono resi disponibili dal SC al CA in formato elettronico editabile, ove non diversamente previsto nella Convenzione di subconcessione.
- 16.5 I predetti dati, informazioni e documenti rientrano nella titolarità del CA e, al fine di garantire la massima trasparenza nella gestione contrattuale, sono pubblicati sul sito *web* istituzionale dello stesso, con particolare riferimento:
- alla Convenzione di subconcessione in vigore;
 - alle Carte dei servizi in vigore;
 - ai risultati delle indagini di *Customer Satisfaction*;
 - ai principali indicatori di natura economica, tecnico-gestionale e qualitativa previsti dalla Convenzione di subconcessione.
- 16.6 La Convenzione di subconcessione definisce il sistema delle penali applicabili al subconcessionario per le ipotesi di violazione della disciplina contrattuale, graduato nel rispetto dei principi di proporzionalità e di gravità della sanzione applicabile, che può dar luogo, nei casi di reiterazione e di particolare gravità delle infrazioni, puntualmente indicati, alla risoluzione del rapporto contrattuale.
- 16.7 Il CA prevede nella convenzione di subconcessione specifici obblighi a carico del SC con riguardo alla trasmissione al CA degli elementi quantitativi necessari per la valutazione della sostenibilità delle gestioni e provvede alla relativa trasmissione all'Autorità con cadenza annuale. Tali informazioni includono almeno i dati a consuntivo relativi all'attuazione del Piano economico finanziario allegato all'offerta nell'ambito della procedura di affidamento.
- 16.8 Ferme restando le prescrizioni di cui ai precedenti punti, il sistema di monitoraggio è definito anche sulla base delle pertinenti indicazioni fornite in materia dall'ANAC.

Misura 17. Divieto di proroga/rinnovo della convenzione di subconcessione

- 17.1 La documentazione di gara non può contenere clausole che prevedano il rinnovo automatico, ovvero la proroga, della convenzione di subconcessione.
- 17.2 La durata del contratto di subconcessione in essere può essere modificata, ove previsto dalla documentazione di gara, solo per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo affidatario ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice.
- 17.3 Nei casi di cui alla Misura 17.2, il SC è comunque tenuto all'esecuzione delle obbligazioni contrattuali agli stessi prezzi, patti e condizioni indicati nella convenzione di subconcessione vigente.
- 17.4 Alla scadenza della convenzione di subconcessione, il SC è obbligato a proseguire nella gestione del servizio o delle attività alle stesse condizioni previste nella convenzione vigente, fino al trasferimento della gestione all'operatore economico risultato aggiudicatario della procedura di gara.

- 17.5 Ai fini dell'affidamento della nuova subconcessione, il CA si impegna ad avviare le procedure con congruo anticipo, comunque non inferiore a 18 mesi prima della scadenza della subconcessione, in modo tale da evitare soluzioni di continuità nella gestione dei servizi e delle attività nelle aree interessate.
- 17.6 Nel caso di scadenza anticipata, per qualsiasi motivo, della subconcessione, il CA si adopererà per avviare prontamente la necessaria procedura di affidamento, in ogni caso entro 90 giorni dalla scadenza.

Misura 18. Forza maggiore, recesso e risoluzione della convenzione di subconcessione

- 18.1 La documentazione di gara, con i relativi allegati, disciplina i casi – in forma non esaustiva – in cui le parti contraenti non possono essere ritenute responsabili per il mancato o ritardato adempimento delle obbligazioni pattuite, qualora l'inadempimento sia cagionato da gravi eventi di forza maggiore, che non dipendano in alcun modo dalla volontà delle stesse o comunque da eventi non soggetti al controllo delle parti. In caso di grave e comprovata alterazione dell'equilibrio economico-finanziario della subconcessione, dovuta a cause di forza maggiore, da indicarsi a titolo esemplificativo, ma non esaustivo nel contratto, è ammessa la rinegoziazione della convenzione.
- 18.2 A titolo meramente esemplificativo, ma non esaustivo, rientrano nella forza maggiore le seguenti ipotesi: scioperi generali, calamità naturali, guerre, embarghi, sabotaggi, sommosse, divieti e/o impedimenti disposti da leggi e/o norme entrate in vigore successivamente alla conclusione della subconcessione, atti d'imperio della Pubblica Amministrazione, esproprio e confisca di beni, atti giudiziari, regolamentari ed amministrativi per fatti non imputabili alla parte interessata da tali atti. Non rientrano nella forza maggiore gli *shock* di natura economico finanziaria ed i cambiamenti dello scenario macroeconomico.
- 18.3 La documentazione di gara, con i relativi allegati, disciplina le ipotesi di recesso dal contratto, nonché di risoluzione dello stesso ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile.
- 18.4 Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente, il CA può recedere dalla Convenzione di subconcessione con effetto immediato, anche prima della data di attivazione del servizio, qualora il SC sia posto in liquidazione o sia assoggettato a liquidazione giudiziale o ad altra procedura concorsuale o si trovi in stato di sospensione dell'attività commerciale. Sono fatte salve le ulteriori ipotesi di recesso del CA da indicarsi nella documentazione di gara.
- 18.5 Qualora gli eventi di cui alla Misura 18.4 riguardino il CA, il SC può esercitare le medesime facoltà di recesso.
- 18.6 Ferme le cause di forza maggiore, in caso di significativa e comprovata flessione dei ricavi e sempreché siano decorsi almeno 5 anni dalla stipula della subconcessione, il SC può recedere dalla stessa a condizione che abbia pagato i corrispettivi dovuti.